

INFORMATIVA NOIPA

3/03/14

Atti di diffida alla cessazione del prelievo della ritenuta del 2,50%: ultime notizie

In riferimento ai numerosi atti di diffida alla cessazione del prelievo della ritenuta del 2,50% per TFS e TFR che pervengono alla DSII sia da parte del personale amministrato che dagli Uffici di servizio e/o strutture sindacali e legali, si comunica che il Sistema NoiPA applica, **per i dipendenti in regime di TFS**, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi da 98 a 100, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in attuazione della sentenza n. 223/2012 della Corte Costituzionale, la trattenuta obbligatoria per opera di previdenza del 2,50%, in conformità con la legge 8/03/1968, n. 152 e con il D.P.R. 29/12/1973, n. 1032 . Il Sistema NoiPA applica, invece, **per i dipendenti in regime di TFR**, l'abbattimento del 2,50% così come previsto - sulla base di quanto stabilito dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - dal D.P.C.M. 20/12/1999 : *"la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto"* .

Le norme in oggetto, lungi dal prevedere la restituzione delle trattenute, confermano, invece, il permanere dell'obbligatorietà delle stesse.

Per tali motivi, le richieste di cessazione e restituzione delle ritenute del 2,50% per TFS e TFR non possono essere accolte.

Per consultare il documento riepilogativo del quadro normativo di riferimento [clicca qui](#) (vedi seguito presente documento)

Quadro normativo di riferimento per l'applicazione delle ritenute previdenziali obbligatorie del 2,50% della retribuzione contributiva utile ai fini del TFS e TFR

L'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, assoggettava il computo dei trattamenti di fine servizio alle regole dell'art. 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.

Tale articolo è **stato abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011 con decreto legge n. 185 del 29 ottobre 2012** - Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici - le cui disposizioni sono state recepite dall'art. 1, commi da 98 a 100 della legge 24.12.2012, n. 228.

La stessa norma ha previsto la riliquidazione d'ufficio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (31 ottobre 2012) di tutti i trattamenti di fine servizio liquidati in base all'art. 12, comma 10, del decreto legge n. 78/2010, per tutte le cessazioni dal servizio intervenute tra il 1° gennaio 2011 e il 30 ottobre 2012.

Inoltre, nella medesima legge prima richiamata (legge n. 228/2012) è stabilito che i processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto; l'estinzione è dichiarata con decreto, anche d'ufficio e le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.

L'abrogazione dell'art. 12 comma 10, del D.L. n. 78/2010, pertanto, determina il ripristino della normativa previgente in tema di calcolo dei trattamenti di fine servizio comunque denominati.

Dunque – come specifica anche l'INPS con comunicazione ufficiale recepita dal MEF il 29 gennaio 2014 - “essendo state ripristinate le regole previgenti a quelle introdotte dall'art. 12, comma 10 del D.L. 78/2010, PER I DIPENDENTI IN REGIME DI TFS, il contributo previdenziale sulla retribuzione contributiva utile rimane dovuto, anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2010, sia per i dipendenti in servizio, sia per quelli cessati successivamente al 31/12/2010”.

Inoltre, nella comunicazione ufficiale inviata il 2 settembre 2013, l'INPS puntualizza che “la legislazione richiamata non esclude l'applicazione a carico del dipendente del contributo pari al 2,50% della base contributiva, previsto dall'art. 37, comma 1, del D.P.R. 29/12/1973 n° 1032, in quanto riguarda esclusivamente il personale in regime di TFS e non ha in alcun modo effetto sulle citate disposizioni in materia di TFR”.

SISTEMA NOIPA – MODALITA' DI CALCOLO E GESTIONE DEL TFS/TFR

Chiarito il quadro normativo di riferimento, riepiloghiamo di seguito le modalità di calcolo applicate nel Sistema NoiPA, per il contributo dovuto ai fini del TFS - Trattamento di fine servizio (indennità di Buonuscita) e del TFR - Trattamento di fine rapporto (liquidazione).

Tale contributo è variabile a seconda dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, iscritto all'Opera di previdenza, in caso di pubbliche amministrazioni centrali (Ministeri) e iscritto all'INADEL, in caso di ente territoriale e locale (Regioni, Comuni ecc.) ed è calcolato sul 100% della retribuzione come segue:

Aliquote Opera di previdenza:

TFR - 9,60% (sull'80% della retribuzione) a totale carico del datore di lavoro – In NoiPA equivale al **7,68% sul 100% della retribuzione.**

TFS - 2,50% a carico del dipendente e 7,10% a carico del datore (sull'80% della retribuzione) – In NOIPA equivalgono al **2%** a carico del dipendente e **5,68%** a carico del datore di lavoro **sul 100% della retribuzione.**

Aliquote INADEL

TFR – 6,10% (sull'80% della retribuzione) a totale carico del datore di lavoro – Equivale al **4,88% sul 100% della retribuzione**

TFS - 2,50% a carico del dipendente e 3,60% a carico del datore (sempre sull'80% della retribuzione) – In NOIPA equivalgono al **2%** a carico del dipendente e **2,88%** a carico del datore di lavoro **sul 100% della retribuzione.**

MODALITA' DI CALCOLO DEL TFS nel sistema NOI PA

Per il personale in TFS, ogni mese tutte le voci retributive utili ai fini dell'indennità di Buonsicilia sono gravate della ritenuta codice "2" per opera di previdenza nella misura del 2% a carico del dipendente e del 5,68% a carico del datore di lavoro.

MODALITA' DI CALCOLO DEL TFR nel sistema NOI PA

Nel Sistema NoiPA al personale assunto successivamente al 1° gennaio 2001 con contratto a tempo indeterminato e al personale assunto successivamente al 30 maggio 2000 con contratto a tempo determinato viene applicato il regime di trattamento di fine rapporto (TFR), in base a quanto disposto dalla legge n. 335/1995 e successivi atti normativi (legge n. 448/1998, DPCM del 20 dicembre 1999 e DPCM del 2 marzo 2001).

Per i dipendenti in regime di TFR il contributo è pari al 7,10% del 100% dell'imponibile a totale carico del Datore di Lavoro, pertanto il **contributo del 2,50% a carico del lavoratore viene soppresso.**

Pertanto, per i dipendenti in regime di TFR non trovano applicazione né la Sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012, né l'art. 1, commi 98-101, della legge 228/2012 (CHE AVREBBE CREATO UN INCREMENTO DELLA RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI IN REGIME DI TFR) in quanto si applica la disciplina sulle modalità di estensione,

finanziamento ed erogazione del TFR contenuta nell'art. 26, comma 19, della legge n. 448/1998 e nel DPCM del 20 dicembre 1999 e s. m. e i. "che stabilisce che la retribuzione lorda, del personale in regime di TFR, sia ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso (2% della retribuzione totale)".

Pertanto la gestione del contributo per TFR all'interno del sistema NOI PA consiste nell'abbattimento del 2% della base imponibile dello stipendio (e ciò giustifica la presenza della ritenuta sulla posizione stipendiale dei dipendenti) e nel versamento del 7,68% a carico del Datore di lavoro in caso di opera di previdenza e del 4,88% in caso di INADEL.

Ciò si realizza in fase di post emissione quando gli importi sono spostati sul capitolo del datore di lavoro ai fini del versamento all'INPS gestione ex INPDAP.

Nei cedolini di stipendio dei dipendenti in regime di TFR, a partire da aprile 2013, è stata riportata la dicitura "TFR art. 1, comma 3 del D.P.C.M./1999" al posto di "OP. DI PREV./TFR", per dare espressa evidenza della riduzione prevista dall'art. 1, c. 3 del DPCM del 20 dicembre 1999.

Di seguito viene riportato un esempio di calcolo sui cedolini nei diversi regimi TFS/TFR:

VISUALIZZAZIONE DETTAGLIO PREVIDENZIALI					
DETTAGLIO PREVIDENZIALI PER DIPENDENTE IN TFS					
DESCRIZIONE	IMPONIBILE	MISURA	RITENUTA DIPENDENTE	RITENUTA DATORE DI LAVORO	TOTALI
INPS (ex-INPDAP)	2.035,06	8,80 su 100	179,08	492,48	671,56
OPERA DI PREVIDENZA	2.035,06	2,50 su 80	40,70	115,59	156,29
FONDO CREDITO	2.035,06	0,35 su 100	7,12		7,12
IRAP	2.035,06	8,50 su 100		172,98	172,98

DETTAGLIO PREVIDENZIALI PER DIPENDENTE IN TFR					
DESCRIZIONE	IMPONIBILE	MISURA	RITENUTA DIPENDENTE	RITENUTA DATORE DI LAVORO	TOTALI
INPS (ex-INPDAP)	2.035,06	8,80 su 100	179,08	492,48	671,56
TFR	2.035,06			9,60 su 80	156,29
TFR Art. 1, c.3 DPCM 20/12/1999	2.035,06	2,50 su 80	40,70		40,7
FONDO CREDITO	2.035,06	0,35 su 100	7,12		7,12
IRAP	2.035,06	8,50 su 100		172,98	172,98

Nota:

TFR - L'importo di € 40,70 non è una ritenuta previdenziale a favore dell'INPS, ma costituisce riduzione della retribuzione lorda ai sensi del DPCM 20 dicembre 1999, e viene conseguentemente riassegnato al capitolo/piano gestionale del datore di lavoro.